

N. R.G. 68/2023 – 71/2023



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Francesca Mammone	Presidente
dott.ssa Francesca Vullo	Consigliere rel. est.
dott.ssa Roberta Nunnari	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nei procedimenti di reclamo ex art. 131 l. fall riuniti e iscritti ai nn. r.g. 68/2023 e 71/2023 promossi

DA

EUROPA INVESTIMENTI S.P.A. (P.IVA 09439410151), con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Daniele Patruno;

SAGITTA SGR S.P.A. (P. IVA 01527180382), con sede legale in Milano, via Lanzone n. 31, rappresentata dall'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (c.f. NRD CLD 74E29 L049N), nella qualità di società di gestione del comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 3" ("MAF3" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella Fund, (il "Fondo") entrambe rappresentate e difese dal prof. avv. Massimo Fabiani (C.F. FBNMSM58A02F965M) ed elettivamente domiciliate all'indirizzo telematico di quest'ultimo: PEC avvmassimofabiani@ordineavvocativrpec.it;

RECLAMANTI/RECLAMATI



ROMA 2014 S.R.L. (C.F. 12832641000), rappresentata e difesa dagli avv.ti Inzitari Bruno (C.F. NZTBRN48L24B354F) e Schiera Maria Rita (C.F. SCHMRT71E59G479K), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti di Mondrone 86;

RECLAMANTE/RECLAMATA

CONTRO

SOCIETÀ TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A. (C.F.05503700964), con sede legale in Milano, Via Leopardi 8, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Gino Paletti, rappresentata e difesa, come da delega in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Linda Morellini (C.F. MRLND60L60D969U), nonché dagli avvocati Dario Paolo Mezzena (C.F. MZZDPL66R29F205C), Filippo Cantalamessa (C.F.CNTFPP69P02F205G) e Andrea Santambrogio (C.F. SNTNDR90M28F704L) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei quali ultimi in Milano (20123), Via Amedei, 9

RECLAMATA

FALLIMENTO SANTA MARINELLA I S.A.S. DI NICOLETTA ELISA ALTIERI & C. (C.F. 02346890581), elettivamente domiciliato in Milano, via della Moscova 18, presso lo studio dell'avv. Sanzo Salvatore che lo rappresenta e lo difende come da delega in atti

RECLAMATO

sulle seguenti conclusioni:

PER EUROPA INVESTIMENTI S.P.A E SAGITTA SGR S.P.A.

- 1) *“Accogliersi il reclamo e di conseguenza, in riforma dell’impugnato decreto del Tribunale di Milano del 17.11.2022 / 21.12.2022 revocarsi il decreto di omologazione.*
- 2) *2) Condannarsi STI s.p.a. alla rifusione delle spese del procedimento nei due gradi di giudizio”.*

PER ROMA 2014 S.R.L.

“Voglia, la Corte, riformare il decreto del Tribunale di Milano, Se-zione Fallimentare, deciso nella camera di consiglio il giorno 17 dicembre 2022 e comu-nicato dalla Cancelleria in data 21 dicembre 2022, qui reclamato, e, per quanto occorrer possa, non omologare e/o revocare l’omologa del concordato fallimentare proposto da Società Trading Immobiliare STI s.p.a.



Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese come per legge”.

PER SOCIETÀ TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A.

“- rigettare il reclamo proposto da Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A. in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per i motivi espressi in narrativa;

- in caso di riunione dei procedimenti, rigettare altresì il reclamo proposto da Roma 2014 S.r.l. in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per i motivi espressi in narrativa; e, per l'effetto - confermare il Decreto di Omologa; - condannare le Reclamanti alla rifusione delle spese di lite nei due gradi di giudizio”.

PER IL FALLIMENTO SANTA MARINELLA I S.A.S. DI NICOLETTA ELISA ALTIERI & C.

“in via preliminare

- dichiarare l'inammissibilità del presente reclamo per tutte le ragioni esposte in narrativa; nel merito

- rigettare la domanda di revoca del decreto di omologazione, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi indicati in atti; in ogni caso - con refusione delle spese di lite”.

Ragioni in fatto e in diritto

1.A seguito del fallimento di Santa Marinella I sas di Nicoletta Elisa Altieri & C e della socia accomandataria Nicoletta Altieri, Europa Investimenti con l'assuntore Sagitta, STI spa e Roma 2014 S.r.l. hanno presentato tre distinte proposte di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 l. fall..

Le tre proposte, nella loro rielaborazione definitiva, hanno previsto il soddisfacimento integrale del ceto creditorio.

Il comitato dei creditori e il curatore, ai quali venivano rimesse le tre proposte, hanno individuato nella proposta di STI l'unica meritevole di essere sottoposta al voto dei creditori. Il provvedimento del cdc e del curatore sono stati reclamati da EI spa e Sagitta SGR ex art. 36 l. fall.. I medesimi proponenti hanno impugnato con reclamo ex art. 26 l. fall. il decreto con il quale il GD ha disposto la comunicazione ai creditori della proposta di STI. Entrambe le impugnazioni sono state respinte.

1.1. La proposta di STI spa è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei creditori calcolata non considerando:

-il voto negativo del creditore Ferrari perché non ammesso allo stato passivo;
- il voto contrario del Comune di Milano poiché non depositato nelle forme previste dall'art. 127 l. fall.;



- il voto contrario della cessionaria Nineteen 47 S.r.l. relativamente al credito dell'arch. Tersigni poiché la cessione è stata ritenuta non opponibile al fallimento;

- essendo stato ritenuto "votante" il cedente Tersigni, e non avendo questi manifestato alcun voto, si è applicato il meccanismo del silenzio assenso ex art 128 co 2 l. fall..

1.2. Hanno formulato distinte opposizioni all'omologa, ai sensi dell'art. 129 l. fall., E.I. spa con l'assuntore Sagitta SGR Spa e Roma 2014 S.r.l.

Con decreto emesso in data 17.11.2022 e depositato il 21.12.2022 il tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili entrambe le opposizioni e ha omologato il concordato fallimentare proposto da STI spa.

Il tribunale ha ritenuto gli oppositori privi di legittimazione perché, a seguito della mancata trasmissione delle loro proposte ai creditori, erano privi di un interesse giuridicamente meritevole di tutela. Ha poi esaminato le questioni sollevate in merito al computo delle maggioranze di voto ritenendole infondate.

1.3. Hanno proposto separato reclamo ex art. 131 l. fall., sia E.I. spa unitamente all'assuntore Sagitta, che Roma 2014 S.r.l.. Il fallimento e STI si sono costituiti in entrambi i giudizi.

Disposta la riunione dei due procedimenti, la trattazione unitaria della causa è stata differita all'udienza del 16 marzo 2023, all'esito della quale la Corte si è riservata di decidere.

2.I motivi di reclamo di EI e di Sagitta SGR.

2.1. Nella premessa all'esposizione dei motivi di reclamo viene eccepita l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dal curatore, non costituito nel giudizio di omologazione. Il giudizio di omologazione non prevederebbe la facoltà del curatore di intervenire nel procedimento e di depositare memorie, salvo che egli non si costituisca a mezzo difensore.

Le reclamanti eccepiscono pertanto l'inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione prodotta dal curatore in sede di opposizione all'omologa.

2.2. Vengono poi articolati quattro motivi di reclamo.

1°) Si censura la decisione del tribunale di ritenere privi di un interesse giuridicamente tutelato i proponenti le cui proposte non sono state prese favorevolmente in considerazione dal comitato dei creditori. Le reclamanti sostengono che sulla esclusione di EI e Sagitta non vi sarebbe giudicato, poiché il provvedimento di esclusione avrebbe natura ordinatoria. Viene rilevato che *"il rigetto della domanda di omologazione ed ora la revoca del decreto di omologazione produrrebbero l'effetto di restituire il procedimento fallimentare al momento in*



cui vennero presentate le proposte, formalmente incardinate ai sensi degli artt. 124 e 125 l. fall". L'interesse giuridico di EI e di Sagitta starebbe proprio in questa utilità.

Sussisterebbe un interesse giuridicamente meritevole di tutela anche in ragione dei costi sostenuti dalle reclamanti per presentare la domanda di concordato fallimentare. Questi costi *"rappresentano un danno diretto perché l'omologazione di un'altra proposta ne determina la loro inutilità"*.

2°) Si lamenta l'erronea valutazione del voto espresso da Nineteen 47 S.r.l. cessionario del credito dell'arch. Tersigni per euro 2.423.626,95. Si tratta della questione di merito centrale, stante la decisività, ai fini del computo delle maggioranze, del voto contrario alla proposta STI espresso da Nineteen 47 S.r.l. Il tribunale avrebbe errato nel ritenere inopponibile al fallimento la cessione del credito a Nineteen 47 S.r.l., in ragione del fatto che la pubblicazione effettuata nella G.U. non consentirebbe una certa identificazione del credito, in assenza della menzione dell'importo e della parziale natura chirografaria dello stesso. Le reclamanti valorizzano l'indicazione, nell'avviso pubblicato sulla G.U., del numero di cronologico, che renderebbe pienamente identificabile il credito e dunque opponibile la cessione oltre che irrilevante il riferimento al privilegio.

3°) Erronea commistione di voti nelle distinte masse: il curatore avrebbe effettuato un computo unico dei voti, senza distinguere i creditori della società in accomandita semplice da quelli del socio. Il metodo seguito dal curatore violerebbe gli artt. 148 e 149 l. fall., poiché il patrimonio del socio risponde dei debiti della società ma non viceversa. Se il curatore avesse distinto i creditori votanti tenendo conto della massa riferibile al fallimento della società, computando il voto contrario di Nineteen 47 S.r.l., la proposta di STI non avrebbe la maggioranza. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto rilevare l'erronea unificazione delle masse attive e passive della società e del socio e, conseguentemente che, una volta operata tale distinzione, il concordato fallimentare della società non era stato approvato dalla maggioranza dei creditori della società.

4°) Violazione dei principi in tema di buona fede e correttezza.

Il curatore, una volta illegittimamente ritenuta inopponibile la cessione del credito a Nineteen 45, aveva considerato votante il cedente Tersigni attribuendo artificiosamente al suo silenzio valore di assenso. Il comportamento del curatore violerebbe manifestamente la clausola generale di buona fede poiché, prima di attribuire un valore giuridico alla condotta del cedente, avrebbe quanto meno dovuto informare il cedente della decisione di considerare inopponibile la cessione, così da renderlo consapevole del significato che poteva essere attribuito al suo silenzio.



3. Il reclamo di Roma 2014 S.r.l.

Roma 2014 S.r.l. articola tre motivi di reclamo:

1°) Violazione dell'art 129 l fall per l'affermata invalidità del voto negativo espresso da Nineteen 47 e dal Comune di Milano.

Con riferimento alla posizione di Nineteen 47 S.r.l. la reclamante lamenta che il tribunale non si sarebbe avveduto che l'unico credito ceduto aveva natura chirografaria e che il cron. 23, indicato nella GU, non era riferibile anche al privilegiato, ma consentiva, senza incertezze, di identificare il solo credito chirografario di euro 2.423.626,95. Dunque, l'indicazione nella G.U. di un credito privilegiato, costituirebbe un mero errore materiale, che non giustificava l'esclusione dal voto del soggetto effettivamente legittimato. Inoltre, l'arch. Tersigni non poteva reputarsi legittimato al voto, essendosi spogliato della titolarità del credito, con la conseguenza che al suo silenzio non doveva attribuirsi il valore di assenso.

2°) Assenza di conflitto di interessi tra il creditore cessionario Nineteen 47 S.r.l. e Roma.

La reclamante in questa sede ripropone le proprie argomentazioni, in replica all'eccezione sollevata dal curatore e da STI in sede di opposizione all'omologazione -ritenuta assorbita dal tribunale in ragione del tenore della decisione- in merito all'invalidità del voto espresso da Nineteen 47 S.r.l., basata sulla considerazione che proponente e cessionario farebbero parte del gruppo societario riconducibile a Mael spa.

3°) violazione dell'art. 125 co. 2 l. fall., **sia** per assenza di motivazione da parte del curatore, circa l'esistenza di una situazione di pari convenienza della proposta concordataria di Roma, rispetto a quella concorrente scelta dal comitato dei creditori, **sia** per inosservanza del principio del contraddittorio, per omessa comunicazione ai proponenti concorrenti dei pareri resi dal comitato dei creditori e dal curatore.

Il reclamante prospetta che, nel caso di presentazione di più proposte, il curatore ha l'obbligo di attestarne e compararne la convenienza rispetto alla proposta scelta dal comitato dei creditori. Nel caso in questione Roma non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione in merito ai pareri del curatore e del comitato dei creditori di cui solo successivamente avrebbe appreso il contenuto.

Solleva una serie di critiche alle argomentazioni utilizzate dal comitato dei creditori per qualificare la proposta di STI come più conveniente e si duole della decisione del curatore di non richiedere al giudice delegato di trasmettere ai creditori anche la proposta di Roma, considerato che anche le



proposte pretermesse prevedevano il soddisfacimento integrale di tutti i creditori.

Infine, censura la decisione del tribunale di reputare inammissibile l'opposizione di Roma, evidenziando di essere portatrice di un interesse di diritto, per essere stata pregiudicata da una serie di errori nella procedura di voto determinanti l'illegittima esclusione della proposta di Roma, sebbene fosse dotata di pari convenienza rispetto a quella di STI.

4. Deve confermarsi la correttezza del giudizio espresso dal tribunale sulla inammissibilità delle opposizioni all'omologazione del concordato fallimentare presentate da entrambe le reclamanti.

4.1. L'art. 129 l. fall stabilisce che, oltre ai creditori e al fallito, può proporre opposizione all'omologazione del concordato qualsiasi altro interessato.

La platea dei terzi interessati comprende coloro i quali, tramite il ricorso alla tutela giurisdizionale, si propongano di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, nonché dotato di concretezza ed attualità. È conseguentemente terzo legittimato all'opposizione solo chi, dalla soluzione concordataria, subisca un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.

Le conseguenze applicative di tale principio, che può dirsi indiscusso, determinano inevitabilmente l'esclusione, dalla categoria dei terzi legittimati all'opposizione, del proponente la cui proposta non abbia ricevuto il parere favorevole del comitato dei creditori e che non sia stata sottoposta al vaglio dei creditori.

4.2. Si tratta del principio, dal quale la Corte ritiene non vi sia motivo di discostarsi, affermato dalla recente sentenza della Cassazione menzionata nel decreto di omologa del tribunale (Cass. Sent. n. 19707/22).

Il giudice di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Corte di Appello laziale aveva rigettato il reclamo contro il decreto del tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare proposta dal proponente escluso, afferma che *“come si desume indirettamente anche dal disposto dell'art. 128 u.c. l. fall., la ricostruzione dell'istituto operata dalla corte capitolina è pienamente condivisibile, perché un conflitto fra due o più proponenti può sussistere solo quando le rispettive proposte siano state tutte messe al voto: solo in questo caso, pertanto, ricorrerà l'interesse attuale e concreto di chi ha presentato una proposta non approvata ad opporsi all'omologazione di quella approvata, atteso che l'opposizione costituisce, per l'appunto strumento, a sua tutela, di soluzione di tale conflitto. Deve per contro negarsi, proprio per assenza di conflitto, la legittimazione ad agire in opposizione di colui che abbia presentato una proposta che, per decisione del giudice delegato non più*



reclamabile, non sia stata comunicata ai creditori: la nozione di "qualsiasi altro interessato" non può infatti essere estesa sino al punto di ricomprendervi la posizione di qualunque terzo contrario all'omologazione che sia però privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi".

La proposta che non ha superato il vaglio del comitato dei creditori è dunque *tamquam non esset* in quanto la mancata omologazione del concordato avrebbe come effetto quello di mettere nelle condizioni il proponente oppositore di ripresentare una nuova proposta (di analogo o anche di diverso contenuto di quella precedente) al pari di qualsiasi altro terzo. L'interesse di tale proponente è dunque di mero fatto, poiché finalizzato a consentirgli di recuperare, tramite l'avvio di una nuova procedura di concordato, la possibilità, altrimenti perduta, di superare favorevolmente il vaglio dei creditori.

4.3. EI e Sagitta censurano la motivazione con cui il tribunale, tramite il richiamo alle argomentazioni della Cassazione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione rilevando:

- a.** Di essere titolari di un interesse giuridicamente meritevole di tutela in quanto l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca dell'omologazione produrrebbe l'effetto di fare regredire la procedura concordataria alla fase della valutazione delle proposte già presentate;
- b.** Di avere sopportato dei costi strumentali alla formulazione della proposta rivelatesi, a seguito della omologazione dell'altra proposta, una spesa inutile e dunque un danno;
- c.** Che il provvedimento di rigetto del reclamo ex art 26 l. fall. avrebbe valenza ordinatoria e dunque sarebbe insuscettibile di passare in giudicato, con la conseguenza che non sarebbe precluso alle reclamanti di proporre opposizione.

4.4. Tali osservazioni non paiono fondate dovendo replicarsi che:

- aa.** Il parere favorevole del comitato dei creditori è qualificato sia da parte della dottrina che dalla giurisprudenza (trib. Roma n. 3887 del 27.10.2011 reperibile on line ne www.ilcaso.it) come una condizione di procedibilità della proposta, con la conseguenza che, se la proposta non ottiene l'approvazione del comitato dei creditori, è come se non fosse stata presentata e dunque l'eventuale mancata omologazione del concordato non potrebbe farla rivivere;
- bb.** Conseguentemente i costi sostenuti per formulare la proposta di concordato non rappresentano un danno ingiusto, ma solo le ricadute economiche di un'operazione imprenditoriale non andata a buon fine;



cc. Il parere del comitato dei creditori che può condizionare negativamente le sorti di una proposta non è esente da un controllo giurisdizionale sulla regolarità della procedura, attivabile tramite il reclamo ex art. 36 l. fall., previsto per gli atti del curatore e del comitato dei creditori, ma anche sollecitando, con il reclamo ex art. 26 l. fall., un vaglio sulla legittimità del decreto del giudice delegato che, a seguito del parere del cdc, disponga la trasmissione ai creditori.

4.5. Si tratta del resto della strada non proficuamente seguita da EI e Sagitta, che non hanno riproposto le questioni fatte valere in quelle sedi nell'opposizione all'omologa e nel reclamo di cui è causa.

Tale circostanza consente di ritenere assorbito il tema dell'efficacia ordinatoria del provvedimento ex art. 26 l. fall. di rigetto del reclamo di sagitta e EI. Queste ultime non hanno articolato le censure sollevate con i precedenti reclami endo fallimentari in sede di giudizio di omologazione e del successivo reclamo. La posizione di proponente una proposta non ammessa al voto dei creditori si è pertanto definitivamente cristallizzata, determinando il difetto di interesse ad agire. Anche il reclamo ex art. 131 l. fall., come quello previsto nell'ormai abrogato art. 18 l. fall., non ha carattere pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante.

4.6. Da ciò consegue che EI e Sagitta si trovano esattamente nella condizione, presa in considerazione da Cass. n. 19707/2022, del terzo – privo di un interesse giuridicamente meritevole di tutela – poiché proponente non ammesso al voto in ragione del parere negativo del comitato dei creditori con provvedimento non più reclamabile.

5. La conclusione è la medesima con riferimento all'impugnativa di Roma 2014 S.r.l.

5.1. Roma 2014 S.r.l. non ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 36 l. fall. avverso i pareri del curatore e del comitato dei creditori, né ex art. 26 l. fall. nei confronti del decreto del giudice delegato. Ha invece formulato in sede di opposizione all'omologa una specifica censura, in cui lamenta la violazione dell'art. 125 l. fall., per totale assenza di valutazione e motivazione da parte del curatore circa la sussistenza o meno di una pari convenienza della proposta concordataria di Roma 2014 S.r.l.____7 rispetto a quella prescelta di STI e per violazione del principio del contraddittorio, con riferimento alla mancata comunicazione ai proponenti concorrenti dei pareri resi dal curatore e dal comitato dei creditori.

5.2. Tali provvedimenti non risultano tuttavia più reclamabili.



Il fallimento ha documentato la trasmissione (doc. 21), l'11.8.22, della relazione del curatore ex art. 129 l. fall.. Da quella data Roma 2014 S.r.l. era pertanto a conoscenza del parere del curatore e del decreto del giudice delegato. Si trovava dunque nelle condizioni di reclamare entrambi i provvedimenti ben prima di proporre opposizione all'omologa. Come affermano i giudici di legittimità *“il Legislatore della riforma si è fatto carico delle esigenze di speditezza (oltre che di certezza circa la stabilità dei provvedimenti emessi nell'ambito del fallimento) prescrivendo, nel nuovo art. 26 l. fall., la non impugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice delegato dopo che siano trascorsi novanta giorni dal deposito, a prescindere dalla comunicazione degli stessi e tale norma ha sostituito quella di cui all'art. 327 c.p.c., pria ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità”* (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 19939 del 10/08/2017).

5.3. La mancata proposizione di un tempestivo reclamo comporta conseguentemente che anche Roma 2014 S.r.l. è titolare di un mero interesse di fatto privo di giuridico rilievo. La non equiparabilità tra il proponente la cui proposta non abbia superato il vaglio del cdc e il proponente la cui proposta, dopo essere stata approvata non abbia ricevuto il voto favorevole, preclude a Roma 2014 di far valere la sua proposta tramite l'opposizione all'omologazione della proposta altrui (in senso contrario nel caso di opposizione del proponente la cui proposta pur approvata sia stata pretermessa, si veda Cass. Sez. 1 Sentenza n. 11153 del 04/07/2012).

5.4. Ad ogni buon conto, anche a volere dare seguito alla tesi di Roma 2014, e ritenere che il tribunale in sede di omologa e poi questa Corte ex art. 131 l. fall., debbano riesaminare le questioni sollevate da Roma 2014 S.r.l. nel 3° motivo, si osserva che il concordato fallimentare, come era stato ridelineato dal d.lgs. 5/06 e dal d.lgs. 169/07, esclude un potere del giudice delegato di valutazione preventiva della convenienza economica della proposta e ha un'impronta fortemente privatistica, demandando al ceto creditorio ogni valutazione sulla convenienza della proposta e, all'organo giurisdizionale, il controllo sulla regolarità della procedura. Secondo i giudici di legittimità *“nella ipotesi in cui siano state presentate da qualche creditore o da un terzo più proposte di concordato parimenti convenienti appare legittimo attribuire rilievo, tenendo conto della intervenuta “privatizzazione” del fallimento e del fatto che in tal caso tutti i proponenti certant de lucro captando, alla autonomia del ceto creditorio ed omologare la proposta di concordato che ha ottenuto l'approvazione dell'assemblea dei creditori. Si può ritenere che in tal caso non vi siano ostacoli alla omologazione del concordato e che al Tribunale spetti soltanto di verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione”* (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 3327 del 12/02/2010). Un sindacato giudiziario sulla valutazione



comparativa tra le proposte operata dal comitato dei creditori è pertanto in questa sede inammissibile.

5.5. Con riferimento alla lamentata carenza nel parere del curatore di una valutazione comparativa delle proposte, deve altresì rilevarsi che la funzione del parere del curatore è di informare, prima il comitato dei creditori, e poi l'intero ceto creditorio, sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, ai sensi dell'art. 125 l. fall. (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 24359 del 29710/2013); è infatti demandato esclusivamente al ceto creditorio la valutazione anche comparativa sulla convenienza economica delle varie proposte.

5.6. È infine manifestamente insussistente una violazione del principio del contraddittorio, sol che si consideri che l'art. 125 l. fall. non prevede l'obbligo di comunicare ai proponenti esclusi i pareri del comitato dei creditori e del curatore. In ogni caso l'art. 36 l. fall. prevede che il termine di otto giorni per impugnare tali pareri decorra dalla conoscenza dell'atto, con la conseguenza che Roma 2014 ben avrebbe potuto proporre reclamo ex art. 36 l. fall. una volta venutane a conoscenza, come del resto ha fatto EI.

6. Entrambi i reclami vanno dunque respinti, con conseguente conferma del decreto di omologazione del concordato fallimentare.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. 13/08/22, tenuto conto del valore indeterminabile di causa e della media complessità, si regolano in base alla soccombenza delle reclamanti che vanno condannate separatamente, avendo proposto due distinti reclami, al rimborso delle spese alle controparti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

A. Rigetta entrambi i reclami e conseguentemente conferma il decreto del tribunale di Milano del 17.11.2022, pubblicato il 21.12.2022, di omologa del concordato fallimentare;

B. Condanna Europa Investimenti e Sagitta SGR in via solidale a rifondere a Società Trading Immobiliare SPA e al fallimento Santa Marinella sas di Nicoletta Elisa Altieri & C le spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 4.183,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%;

C. Condanna Roma 2014 S.r.l. a rifondere a Società Trading Immobiliare SPA e al fallimento Santa Marinella sas di Nicoletta Elisa Altieri & C le spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 4.183,00 per compensi



professionali oltre iva, cpa e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%;

D. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater DPR 115/2002, così modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.

Così deciso in Milano il 16 marzo 2023

Il Presidente
Francesca Mammone

